

SENTENZA DELLA CORTE

18 giugno 2002

nella causa C-314/99: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Sostanze pericolose — Immissione sul mercato e uso — Direttive 76/796/CEE, 91/338/CEE e 1999/51/CE — Deroga — Adeguamento al progresso tecnico — Base giuridica — Restrizioni all'uso del cadmio in Austria e in Svezia»)

(2002/C 191/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-314/99, Regno dei Paesi Bassi (agenti: signor M. A. Fierstra e signora N. Wijmenga) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signori H. van Lier e O. Couvert-Castéra, ll'avv. J. Stuyck), sostenuta da Regno di Svezia (agente: signora L. Nordling), avente ad oggetto l'annullamento del punto 3 dell'allegato della direttiva della Commissione 26 maggio 1999, 1999/51/CE, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva del Consiglio 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio) (GU L 142, pag. 22), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, V. Skouris e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 18 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il punto 3 dell'allegato della direttiva della Commissione 26 maggio 1999, 1999/51/CE che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva del Consiglio 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio), è annullato.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 giugno 2002

nella causa C-401/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht): Peter Heinrich Thomsen contro Amt für ländliche Räume Husum⁽¹⁾

(«Regolamento (CEE) n. 3950/92 — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Quantitativi di riferimento — Presupposti per il trasferimento al concedente al momento della restituzione dei terreni affittati — Nozione di "produttore"»)

(2002/C 191/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-401/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter Heinrich Thomsen e Amt für ländliche Räume Husum, in presenza di: Helga Henningsen, Ute Henningsen e Peter Henningsen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7, n. 2, e 9, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 20 giugno 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di un affitto rurale relativo ad una azienda lattiera, il trasferimento, in tutto o in parte, a favore del concedente, del quantitativo di riferimento che vi è connesso è possibile solo qualora lo stesso abbia la qualità di «produttore» secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento o trasferisca, alla data di scadenza dell'affitto, il quantitativo di riferimento disponibile a un terzo che possieda tale qualità. Ai fini dell'attribuzione dei quantitativi di riferimento pertinenti ai concedenti a titolo dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92 è sufficiente che, alla data summenzionata, gli stessi dimostrino di prepararsi in modo certo e il più rapidamente possibile a esercitare l'attività di «produttori», secondo l'accezione dell'art. 9, lett. c), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 6 del 8.1.2000.